



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 235 del 24/07/2017

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SULLA CORSIA LATO SUD DI PIAZZA PRIMO MAGGIO DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 29/07/2017 PER SVOLGIMENTO CONCERTO GOSPEL

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sig. BORELLI Gionathan in nome e per conto della Chiesa Evangelica con sede in Montesilvano (PE), ha presentato istanza in data 21/07/2017 acquisita al protocollo del Settore Mobilità al n. 188, ai fini dell'emissione, da parte di questa Amministrazione, di apposita ordinanza dirigenziale per l'interdizione al transito nonché alla sosta della corsia lato sud di Piazza 1° Maggio per la giornata del 29 Luglio 2017 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento del Concerto Gospel;

Dato atto

che la manifestazione interesserà la corsia lato sud di Piazza 1° Maggio;
che l'area richiesta risulta adibita a parcheggio pubblico gestito dalla S.p.a. Pescara Parcheggi;
che ai sensi dell'art. 9 del contratto n. 1 del Reg./Settore LL.PP. e Mobilità del 04/01/2016 (per analogia), il richiedente dovrà corrispondere alla S.p.a. Pescara Parcheggi un canone di importo pari al mancato introito derivato dal non utilizzo dei parcheggi per il periodo di occupazione richiesto;
che l'ammontare del rimborso andrà concordato tra il richiedente e la s.p.a. Pescara Parcheggi;

Considerato

che tale evento, si presume, richiami una notevole affluenza di pubblico, si rende necessario disciplinare la sosta degli autoveicoli e la circolazione stradale nel luogo indicato;
che il presente provvedimento risulta indispensabile poiché da un lato bisogna salvaguardare la pubblica incolumità e, dall'altro, consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa,

ORDINA

- l'istituzione del **divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata**, lungo la corsia lato sud di Piazza 1° Maggio, nella giornata **del 29 Luglio 2017 dalle ore 18,00 alle ore 24,00** e comunque fino al termine della manifestazione;

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, palco, giostre ecc.
- Acquisizione di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento temporaneo occasionale (art. 80 T.U.L.P.S.)
- Rispetto della Legge 447/95 e s. m. i. sull'inquinamento acustico;
- Autorizzazione A.S.L. per somministrazioni alimenti e bevande;
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
- Disponibilità sul luogo dove si svolgeranno i festeggiamenti e i lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

DISPONE

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà mettere in opera la prescritta segnaletica curandone la manutenzione, dovrà altresì adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, **lasciando un corridoio di almeno tre metri per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso**, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 24/07/2017

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi

